

(Codice interno: 359171)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2008 del 06 dicembre 2017

Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Provvedimenti (L.R. n. 59/1999, L.R. n. 3/2003, art. 52 e L.R. n. 1/2009, art.4)*[Edilizia scolastica]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento modifica, sulla base di motivata istanza presentata dai relativi beneficiari, le condizioni poste alla base dei finanziamenti assegnati ad alcuni Enti pubblici, ai sensi delle normative in oggetto, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere.

In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:

- DGR n. 921 del 07/04/2009 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie". Bando approvato con DGR n. 546/2008 - Primo piano di riparto. (L.R. n. 59/1999);
- DGR n. 1771 del 16/06/2009 - "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto. (L.R. n. 1/2009, art. 4)";
- DGR n. 2494 del 04/08/2009 - "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Programma di riparto dei contributi assegnati per l'esercizio finanziario 2009 (L.R. n. 3/2003, art. 52);
- DGR n. 570 del 02/03/2010 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie". Scorrimento graduatoria di ammissibilità delle istanze prodotte ai sensi del bando 2009-2010. Primo Piano di riparto per l'esercizio finanziario 2010. (L.R. n. 59/1999);
- DGR n. 822 del 15/03/2010 - "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Programma di riparto dei contributi assegnati per l'esercizio finanziario 2010 (L.R. n. 3/2003, art. 52);
- DGR n. 1430 del 18/05/2010 - "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto. (L.R. n. 1/2009, art. 4)";
- DGR n. 3173 del 14/12/2010 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando approvato con DGR n. 320/2010. Secondo Piano di riparto per l'esercizio finanziario 2010. (L.R. n. 59/1999)";
- DGR n. 1376 del 30/07/2013 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie". Bando approvato con DGR n. 1574/2012 - Secondo piano di riparto. (L.R. n. 59/1999).

Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute, da parte di alcuni dei beneficiari di contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta Regionale, volte ad ottenere, per le motivazioni riportate nel sotto indicato allegato, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato:

- Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifiche interventi finanziati con DGR n. 921/2009, n. 1771/2009, n. 2494/2009, n. 570/2010, n. 822/2010, n. 1430/2010, n. 3173/2010 e n. 1376/2013".

Ritenuto che le modifiche proposte siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso, tenuto conto del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative graduatorie, si ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente deliberazione, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 3/2003, art. 52;

VISTA la L.R. n. 59/1999;

VISTA la L.R. n. 1/2009, art. 4;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche alle condizioni poste alla base dei finanziamenti elencati **Allegato A** "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifiche interventi finanziati con DGR n. 921/2009, n. 1771/2009, n. 2494/2009, n. 570/2010, n. 822/2010, n. 1430/2010, n. 3173/2010 e n. 1376/2013";
2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto 1, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento, con particolare riferimento, qualora previsto, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 2008 del 06 dicembre 2017

pag. 1 di 3

N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di utilizzazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richieste di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva modificata	Importo contributo
1	Comune di TERRASSA PADOVANA (PD)	Sostituzione dei serramenti porte e finestre con vetri stratificati, protezione su elementi angolari e adeguamento proiezioni in parapetto per scale (Cat.1) presso la scuola elementare IPPOLITO NIEVO	TERRASSA PADOVANA (PD)	n. 3173/2010	Con nota pec del 01/09/2017, il Comune di TERRASSA PADOVANA (PD), beneficiario di un contributo di € 33.000,00, su una spesa ammissibile di € 66.000,00, assegnato con DGR n. 3173 del 14/12/2010 e DGR n. 955 del 23/06/2017, ai sensi della LR 59/99, per lavori di ristrutturazione (Cat.1) presso la scuola elementare IPPOLITO NIEVO, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 250 del 14/07/2017, al 15/10/2017 segnala che, stante il protrarsi dei tempi di consegna dei lavori serramenti, vi è la necessità di poter fruire di un'ulteriore proroga di 120 giorni, per consentire la conclusione dei lavori e la rendicontazione finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per preenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 66.000,00	€ 33.000,00
2	Comune di BAGNOLI DI SOPRA (PD)	Sistemazione aerea esterna da adibire a parcheggio (Cat.1) presso la scuola materna SS.ANGELI CUSTODI	BAGNOLI DI SOPRA (PD)	n. 3173/2010	Con nota pec del 01/09/2017 il Comune di BAGNOLI DI SOPRA (PD), beneficiario di un contributo di € 10.896,60 su una spesa ammissibile di € 21.793,20, assegnato con DGR n. 3173 del 14/12/2010 e DGR n. 955 del 23/06/2017, ai sensi della LR 59/99, per lavori di ristrutturazione (Cat.1) presso la scuola elementare TULLIO SERAFIN, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 2401/2017, al 15/10/2017, segnala che a seguito di interferenza dei lavori con delle linee elettriche da spostare e di proprietà dell'ENEL, l'esecuzione degli stessi sta subendo dei ritardi. Pertanto il Comune manifesta la necessità di poter fruire di un'ulteriore proroga al 31/05/2018 al fine di completare l'intervento e di predisporre gli atti della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per preenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 21.793,20	€ 10.896,60
3	Comune di CAVARZERE (VE)	Adeguamento di strutture esistenti alle norme del Dec.Lg.vo n.626 del 19.09.94, con esclusione delle fattispecie inquadrabili nelle altre categorie (Cat.1) presso la scuola elementare "Giovanni XXIII"	CAVARZERE (VE)	n. 921/2009	Con nota pec del 10/08/2017, il Comune di CAVARZERE (VE), beneficiario di un contributo di € 65.330,99 su una spesa ammissibile a contributo di € 163.327,47 assegnato, con DGR n. 921 del 07/04/2009, ai sensi della LR 59/99, per lavori di ristrutturazione (Cat.1) presso la scuola elementare "TULLIO SERAFIN", lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 445 del 28/04/2014, al 30/06/2016, chiede di poter utilizzare il contributo in argomento per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso la scuola elementare "TULLIO SERAFIN". Con nota pec del 10/08/2017, il Comune di CAVARZERE (VE) ha comunicato, con data del 31/12/2018, la richiesta di devoluzione in argomento si ritiene accoglibile in quanto risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo disposta con la citata DGR n° n. 921/2009. Tenuto conto di quanto stabilito con DGR n. 1024/2013, l'importo minimo da rendicontare per il riconoscimento dell'intero contributo è di € 65.330,99. Si ritiene inoltre accoglibile la proroga del termine di rendicontazione finale al 31/12/2018, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per preenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 163.327,47	€ 65.330,99
4	Comune di MONTAGNANA (PD)	Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado	MONTAGNANA (PD)	n. 822/2010	Con nota pec del 12/06/2017 il Comune di MONTAGNANA (PD), beneficiario di un contributo di € 1.000.000,00, su una spesa ammissibile a contributo di € 2.500.000,00 assegnato, ai sensi della LR n° 3303, art. 50, con DGR n° 822 del 15/03/10, per la Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, per i lavori di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sismica, con Decreto di proroga n. 1860 del 21/12/2011, al 30/06/2013, segnala che, stante il protrarsi dei tempi di consegna dei lavori, è necessario il collaudo tecnico amministrativo. Chiede, pertanto, che il termine di rendicontazione finale venga prorogato al 31/12/2017. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per preenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 2.500.000,00	€ 1.000.000,00



3344481681

ALLEGATO A DGR nr. 2008 del 06 dicembre 2017

pag. 2 di 3

N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di utilizzazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richieste di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale IVA modificata contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale IVA modificata	Importo contributo
5	Comune di CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)	Ampliamento di spazi da destinare alla didattica (Cat.4a) presso la scuola elementare GUGLIELMO MARCONI.	CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)	n. 921/2009	Con nota pec. del 10/08/2017 e del 07/9/2017 il Comune di CAMPOLONGO MAGGIORE (VE), beneficiario di un contributo di € 110.000,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 162.384,86 assegnato, con DGR n. 921 del 07/04/2009, ai sensi della LR 59/99, per lavori di ristrutturazione (Cat.4a), presso la scuola elementare GUGLIELMO MARCONI, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 434 del 24/04/2014, al 30/06/2016, segnala che i lavori sono terminati ed è in corso la redazione degli atti della contabilità finale. Al fine di poter procedere alla rendicontazione del contributo, il Comune di Campolongo Maggiore (VE) chiede la proroga al 31/12/2017. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedente termine stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con i D.Lgs n. 118/2011.	€ 162.384,86	€ 162.384,86	€ 110.000,00
6	Comune di GRUARO (VE)	Cat.1: sistemazione fitorimetria mediante sostituzione di porte e serramenti presso la scuola elementare EDMONDO DE AMICIS	GRUARO (VE)	n. 3173/2010	Con nota pec. del 28/04/2017 il Comune di GRUARO (VE), beneficiario di un contributo di € 85.074,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 170.148,00 assegnato con DGR 3173 del 14/12/2010, ai sensi della LR 59/99, per lavori di ristrutturazione (Cat.1) presso la scuola elementare EDMONDO DE AMICIS, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 76 del 11/02/2016, al 30/06/2017, segnala che stante le difficoltà finanziarie nel reperire le risorse per la parte non coperta dal contributo, necessita di una proroga al 30/12/2019 al fine realizzare l'intervento e di predisporre gli atti della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedente termine stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con i D.Lgs n. 118/2011.	€ 170.148,00	€ 170.148,00	€ 85.074,00
7	Comune di SCORZE (VE)	Ampliamento di spazi da destinare alla didattica presso la scuola ELEMENTARE ALESSANDRO MANZONI in via Mogliane C. località CAPPELLA (Cat.4a)	SCORZE (VE)	n. 921/2009	Con nota pec. del 07/04/2017 e del 20/05/2017 il Comune di SCORZE (VE), beneficiario di un contributo di € 88.000,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 220.000,00 assegnato con DGR 921 del 07/04/2009, ai sensi della LR 59/99, per l'ampliamento di spazi da destinare alla didattica presso la scuola ELEMENTARE ALESSANDRO MANZONI in via Mogliane C. località CAPPELLA, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto di proroga n. 1384 del 13/11/2015, al 30/06/2016, segnala che i lavori sono stati ultimati in data 07/01/2017 e collaudati in data 24/07/2017. Il Comune segnala altresì che il superamento del termine previsto dal succitato DR n. 1364/2015 è stato causato dai vincoli imposti dal patto di stabilità. Pertanto il Comune manifesta la necessità di poter fruire di un'ulteriore proroga al 31/07/2017 al fine di poter accedere all'erogazione a saldo del contributo in argomento. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedente termine stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con i D.Lgs n. 118/2011.	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 88.000,00
8	Provincia di VERONA	Lavori inerenti gli impianti elettrici speciali, impianti antincendio, sostituzione dei serramenti, compartimentazioni, nuove scale e adeguamenti vari per ottenimento C.P.I. presso il Liceo Ginnasio Maffei di Verona.	VERONA	n. 1771/2009 n. 1430/2010	Con nota pec. del 28/08/2017 la Provincia di VERONA, beneficiaria di un contributo di € 840.060,31 (€ 133.976,47 + € 706.083,84) su una spesa ammissibile di € 4.030.442,20 per l'adeguamento dell'IPSA (Liceo Ginnasio Maffei) a norma del D.M. 12/01/2012, con DGR n. 1269/09, per lavori di adeguamento dell'IPSA (Liceo Ginnasio Maffei) di Verona, assegnati, ai sensi della LR n° 12/09, con DGR n. 1771 del 16/02/2009 e DGR n.1430 del 18/05/2010, il cui termine di rendicontazione è stato stabilito, con DGR n. 1869/2016, al 30/06/2018, segnala quale priorità la messa in sicurezza del Liceo Ginnasio Maffei a seguito del distacco di alcuni infornati e l'inagibilità di alcune vie d'uscio. Chiede pertanto di poter utilizzare per l'adeguamento del Liceo, i cui costi risultano aumentati a circa € 3.000.000,00 a causa delle intervenute emergenze, anche il contributo di € 774.422,50 previsto per i lavori dell'IPSA Giorgi. La richiesta di devoluzione in argomento si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo disposta con la citata DGR n° 1430/2010. Tenuto conto di quanto stabilito con DGR n. 1869/2015, l'importo minimo da versare per il riconoscimento dell'intero contributo è di € 1.614.482,81, entro il termine ultimo del 30/08/2018.	€ 4.030.442,20	€ 3.000.000,00	€ 1.614.482,81



